

ALLEGATO B
P.G.I.P. - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

D.Lgs. n. 507/93 del 15.11.1993

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 30.04.2015

ALLEGATO B-PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(P.G.I.P.)

Art. 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le NORME contenute nel presente Piano integrano le vigenti disposizioni di Legge, con particolare riferimento al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione, nonché, limitatamente all'oggetto del presente Piano, costituiscono parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, redatto ai sensi e per l'effetto degli articoli 3 e 36 del D. Lgs. N. 507/93.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

Fonti:

- D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.);
- D.Lgs. n° 360 del 10.09.1993 (Disposizioni correttive ed integrative del C.d.S., con particolare riferimento alle deroghe relative alle distanze previste dall'articolo 51 del nuovo codice della strada);
- D.Lgs. n° 610 del 16.09.1997 (Disposizioni correttive ed integrative del C.d.S.);
- D.Lgs. n° 507 del 15.11.1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità).
- D.Lgs. n° 446 del 15.12.1997 (Riordino della disciplina dei tributi locali);
- D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss. mm. li...);
- Direttiva 2006/123/CE Servizi nel mercato Europeo Comune;
- D.Lgs 26 marzo 2010, n° 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti di affissione e degli altri mezzi di pubblicità nel territorio del Comune di Misilmeri, altresì, ne disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale, in

relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, della tutela ambientale e paesaggistica, del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale sia per quanto riguarda la circolazione veicolare sia quella pedonale. La presente disciplina per l'installazione di mezzi pubblicitari, garantisce, che detti mezzi, non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo ma, diventino, oltre ad una fonte di risorsa per l'ente con l'acquisizione delle imposte pubblicitarie a norma del D.Lgs. 507/93, anche elementi di arredo, che valorizzino un funzionale uso del territorio, andando, ove possibile, ad aumentarne la fruibilità per lo specifico e fondamentale scopo di rendere agevole la percorribilità delle strade cittadine nella ricerca degli operatori commerciali/artigianali/industriali del territorio, evitando assolutamente il proliferare incontrollato delle installazioni di singoli e molteplici paletti infissi al suolo che si riferiscano, peraltro, ognuno di essi a singole attività.

Il PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI è costituito da quattro parti:

La prima parte contiene: la classificazione del territorio comunale in zone, la descrizione delle varie categorie e tipologie dei mezzi pubblicitari, le caratteristiche generali degli stessi. La seconda parte riguarda: le modalità di ubicazione di tali mezzi pubblicitari nelle varie zone in cui è diviso il territorio, nel rispetto dei vincoli ambientali e legislativi in materia di urbanistica e circolazione stradale, iter autorizzativo e rinnovo, validità dell'autorizzazione e motivi di revoca della stessa, obblighi del titolare delle autorizzazioni, vigilanza.

La terza parte (Allegato C) contiene la descrizione delle tipologie degli impianti affissionistici, della loro natura, degli standard; l'individuazione quantitativa degli impianti compresi nel Piano e rientranti nel contingentamento della dotazione delle superfici pubblicitarie ammissibile e, l'individuazione degli impianti non compresi nel contingentamento della dotazione delle superfici pubblicitarie ammissibili dal piano.

La quarta parte (Allegato D) contiene: la distribuzione sul territorio degli impianti delle pubbliche affissioni.

PARTE PRIMA

Art. 2. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio comunale, in relazione alla previsione di installazione dei mezzi pubblicitari previsti dal presente Piano, è suddiviso in tre zone di seguito dettagliate:

- Zona Storica (Edifici Monumentali e Centro Storico)
- Zona Intermedia (città consolidata non storica del centro urbano di Misilmeri e della frazione di Portella di Mare)
- Zona Esterna (territorio compreso tra il bordo esterno del perimetro della zona intermedia e i confini del territorio comunale).

Art.3. CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1- Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs 15 novembre 1993, n.507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità luminosa od illuminata;
- c) pubblicità effettuata con veicoli;
- d) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- e) pubblicità varia;

2 - La pubblicità ordinaria è effettuata mediante esposizione di insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente Piano relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3 - Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una forma di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

4 - La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo

conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt.57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

5 - la pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratteristiche dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio.

6 - E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

7 - La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica";
- a) La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso o mobile in modo da essere percepibile da qualsiasi luogo pubblico può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 di ogni giorno settimanale esclusa la domenica. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di riposo è in prossimità di scuole pubbliche ed edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonie. In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.
- f) La pubblicità effettuata tramite locandine predisposte lungo i marciapiedi chiamati pannelli dissuasori;
- g) Pubblicità nelle fermate Autobus: questo Comune può autorizzare il montaggio di cabine nelle fermate dell'autobus, nel rispetto di tutte le norme

di questo Piano, in cui potere svolgere attività pubblicitaria. Le cabine autorizzate devono essere tutte dello stesso colore e materiale e la manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata al titolare di autorizzazione.

Art. 4. DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.

Art. 47. D.P.R. 16.12.1992 n° 495

1. Si definisce «*insegna di esercizio*» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce «*preinsegna*» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce «*sorgente luminosa*» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce «*cartello*» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce «*striscione, locandina e stendardo*» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce «*segno orizzontale reclamistico*» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce «*impianto pubblicitario di servizio*» qualunque manufatto avente quale scopo primario un

servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce «*impianto di pubblicità o propaganda*» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 5. CATEGORIE E TIPOLOGIE

Le forme pubblicitarie oggetto del presente Piano sono classificate, secondo la loro natura, in:

CATEGORIE:

1. Cartellonistica stradale;
2. Insegne di esercizio (commerciali o artigianali);
3. Attività professionali;
4. Insegne individuanti attività di pubblica utilità;
5. Impianti per pubbliche affissioni.

TIPOLOGIE:

- b) Cartelli monofacciali su pali;
- c) Cartelli bifacciali su pali;
- d) Cartelli tridimensionali;
- e) Cartelli monofacciali a muro;
- f) Cartelli bifacciali a muro;
- g) Cartelli monofacciali e/o bifacciali mobili;
- h) Cassonetti monofacciali a muro;
- i) Cassonetti bifacciali a muro;
- j) Cassonetti bifacciali su pali;
- k) Transenne parapetonali;
- l) Stendardi affissionali (per pubbliche affissioni e affissioni dirette/ commerciali);
- m) Scritte e caratteri indipendenti;
- n) Scritte elettroniche scorrevoli a diodi luminosi;
- o) Scritte o disegni a pitture su intonaco;
- p) Vetrofanie;
- q) Striscioni trasversali;
- r) Distribuzione a mano di volantini;
- s) Lancio di volantini da aeromobili;
- t) Pubblicità sonora;
- u) Targhe;
- v) Bandiere e festoni;
- w) Cavalletti portamanifesti;
- x) Preinsegne direzionali (pubblica utilità e commerciali);
- y) Bacheche pubblicitarie su pali e infisse alle mura;

- z) Mezzi pubblicitari mobili;
- aa) Teli e *trompe l'oeil*
- ab) Totem;
- ac) Scritte su tende.
- ad) Pubblicità itinerante con mezzi mobili a motore e trainati.

LUMINOSITA':

- Ordinaria (Senza alcuna illuminazione);
- Luminose (Con luce interna);
- Illuminate (Con luce esterna).

Art. 6. CARATTERISTICHE GENERALI DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere costruiti con materiali non deperibili, non nocivi e resistenti agli agenti atmosferici, di recente concezione.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e alle azioni sismiche, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Quando dette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della competente autorizzazione.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, anche se luminosi o illuminati, devono avere sagoma regolare e non devono avere forma circolare o triangolare, né contenere il colore rosso in percentuale superiore al 30% della superficie, a meno che essi non debbano riprodurre un emblema o marchio di fabbrica depositato.
5. Il bordo inferiore dei cartelli posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 2,20 rispetto al manto stradale e/o marciapiede interessato, salvo deroghe che si riferiscano, per ragioni di uniformità e decoro urbano, a cartello/i di struttura assimilabile agli standard per le pubbliche affissioni esistenti e la plancia pubblicitaria/affissionale adoperata per fini di natura commerciale non sia, nel complesso, superiore a mq. 4,00; in tale ultima ipotesi, la quota considerata dal bordo inferiore del mezzo pubblicitario, potrà essere derogata fino ad un minimo di 70 cm. rispetto al manto stradale e/o marciapiede ivi interessato e per tutto il territorio comunale.
6. I segni orizzontali reclamistici, ove devono essere realizzati, saranno di materiali rimovibili ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e capaci di garantire una buona aderenza dei veicoli stessi.
7. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti nel centro urbano, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita la installazione, non possono avere luce intermittente né completamente di colore rosso, né di intensità luminosa tale che provochi abbagliamento.
8. La croce di colore rosso e verde luminosa – a luce non intermittente - è consentita esclusivamente per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso o farmacie, essendo queste di un elevato interesse pubblico.
9. L'esposizione di striscioni trasversali o mezzi simili è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo o di particolari offerte commerciali cui si riferisce, oltretutto durante la quindicina precedente e le 24 ore successive alla conclusione della stessa. Le distanze minime tra gli striscioni sono fissate in 50 metri, ed essi devono essere collocati in modo da non ostacolare la percezione della segnaletica stradale, ad una altezza minima dal piano viario di mt. 5,50. E' vietato ancorare gli striscioni ai pali della pubblica illuminazione e segnali stradali.
10. Le installazioni pubblicitarie del tipo comunemente denominate cavalletti portamanifesti, su suolo pubblico, sono consentite unicamente per la diffusione di messaggi aventi carattere di pubblica utilità, per manifestazioni politiche/istituzionali, offerte commerciali o per spettacoli cinematografici e circensi. La loro collocazione è però consentita soltanto in prossimità del luogo di svolgimento della manifestazione o nelle immediate vicinanze, ed ha carattere temporaneo. Tali installazioni, ad eccezione di quelle politiche/istituzionali, sono soggette all'imposizione tributaria prevista nonostante la temporaneità dell'esposizione, per cui, sono soggette alla prevista e preventiva dichiarazione pubblicitaria a norma del d.lgs. 507/93, da effettuarsi presso l'ufficio tributi del comune o concessionario se il servizio è externalizzato.
11. Le installazioni di strutture di preinsegne direzionali/informative di natura commerciale, sono consentite secondo i criteri indicati nella parte seconda del presente Piano all'art. 12, e la

loro precisa ubicazione è regolata dal principio di rendere agevole la percezione dell'indicazione direzionale da parte dell'utente della strada, in particolar modo nelle intersezioni ove comunque è consentita, non ingenerando, in ogni caso, ostacolo alla visibilità della segnaletica stradale di pubblica utilità e non intralciare il normale passaggio dei portatori di handicap, per cui, a riguardo e per quanto possibile, sono da preferire strutture di sostegno, nello specifico settore, che occupino il meno ingombro possibile al suolo, prevedendo la parte applicativa/espositiva dei messaggi/pannelli pubblicitari direzionali ad una quota di almeno mt. 2,20 dal piano viario e/o marciapiede ivi interessato.

12. Non è ammessa la distribuzione, in ogni forma, di volantini e deplianti sull'intero territorio comunale. Non è soggetta all'osservanza delle superiori prescrizioni, la distribuzione a mano dei volantini non pubblicitari, riguardanti:
- a) le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva nel proprio territorio, e delle altre istituzioni pubbliche, comprese le attività politiche svolte esclusivamente dalle sezioni dei partiti politici locali, in osservanza del criterio del massimo rispetto dell'ambiente e del decoro urbano, rimanendo in ogni caso, il divieto di adoperare le cassette postali delle civili abitazioni, uffici/attività commerciali, salvo, questi ultimi non appongano a propria cura e spese, una targhetta adesiva con un espresso consenso a ricevere comunicazioni che si riferiscano alle attività politiche locali e attività senza alcuno scopo di lucro-onlus
 - b) l'attività religiosa, scolastica, sanitaria e/o altre attività, svolte da organizzazioni del servizio civile e da associazioni di volontariato locali e che interessano il territorio di Misilmeri e senza alcuno scopo di lucro – onlus; Il divieto di volantinaggio previsto dal presente piano, potrà essere parzialmente derogato solo ed esclusivamente nella seguente condizione: è consentita la distribuzione di volantini e deplianti all'interno dei locali pubblici e degli esercizi commerciali, a condizione che gli stessi abbiano dato la disponibilità agli

operatori del settore pubblicitario richiedenti a collocare a cura e spese di questi ultimi, anche in forma associata, di un opportuno dispenser per volantini. In questo caso, deve essere collocato, accanto al dispenser, idoneo contenitore per la raccolta della carta destinata al riciclo. In mancanza di tali accorgimenti, il volantinaggio sarà vietato anche all'interno delle strutture citate in modo assoluto e tassativo. Qualora i volantini pubblicitari vengano rinvenuti sul suolo pubblico, sui parabrezza o lunotti dei veicoli in sosta o all'interno dei pubblici edifici, ed in tutti i casi di inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento, anche in flagranza, i trasgressori materiali della violazione, incaricati della distribuzione del prodotto pubblicitario e l'obbligato solidale/l'azienda committente, individuata nel soggetto commerciale il cui prodotto o attività viene reclamizzata, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni previste nel vigente Regolamento per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui il presente Piano costituisce parte integrante.

13. E' vietata la pubblicità sonora. E' consentito l'uso dei messaggi sonori esclusivamente per ragioni istituzionali o di ordine politico e limitatamente ad informare i cittadini di eventuali comizi per il periodo di interesse e nel rispetto delle specifiche norme elettorali, ed in ogni caso, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 09.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. L'intensità della voce o del suono emesso dal mezzo diffusore non dovrà superare l'intensità di 50Db.
14. L'installazione di elementi di arredo urbano e/o pubblicitari in genere non disciplinati dal presente Piano è subordinata alla presentazione di progetti specifici per l'ottenimento dell'autorizzazione con presentazione di eventuale e specifico atto d'obbligo/convenzione. L'istituto della convenzione, potrà essere adoperato in ogni caso e se ritenuto necessario dall'amministrazione comunale, su proposta di soggetti privati che per

oggetto sociale siano abilitati alla produzione/commercializzazione della pubblicità con propri mezzi/strutture, come metodologia di progetto specifico per il territorio e, nella rispondenza, se previsto, dei quantitativi di superficie pubblicitaria prevista dal presente Piano;

15. Sono vietate le affissioni funebri con manifesti di dimensioni pari o superiori al formato cm. 50x70. Dall'approvazione del presente piano, saranno consentite, esclusivamente, affissioni funebri con manifesti delle dimensioni pari a cm. 40x30 (40 di larghezza per 30 di altezza – formato A3). Sono vietate le affissioni funebri sulle mura, pali della pubblica illuminazione ed altre strutture dell'arredo urbano del territorio. Le imprese funebri, dovranno dotarsi di idonee strutture, atte a soddisfare le richieste di affissioni di avviso lutto, fuori dalle abitazioni dei defunti. Le affissioni funebri sono soggette al pagamento dei tributi comunali nelle forme previste dalla normativa vigente in materia, da effettuarsi presso l'ufficio affissione e pubblicità del Comune o del Concessionario se il servizio è esternalizzato..

PARTE SECONDA
LOCALIZZAZIONE E MODALITA' DI MESSA IN
OPERA

Art.7. Zona storica

La "Zona storica" coincide con la Z.T.O. A – Centro storico del Piano Regolatore Generale del Comune di Misilmeri e comprende gli edifici e/o complessi di interesse storico architettonico ed etno-antropologico da tutelare (cfr. elenco Tavv. B4.1/5 allegate al PRG)

1. Edifici e/o complessi di interesse storico architettonico ed etno-antropologico da tutelare.

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipi dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e né essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;
- b) le insegne frontali a muro sono eccezionalmente ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purchè, oltre a trattarsi di insegna di esercizio, siano in lettere scatolari in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento.
- h) La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive quindi di motivi ornamentali e che non costituiscano componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;
- c) parimenti, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani-finestra, nello spazio compreso tra le persiane e il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici, degli spazi voltati o all'interno delle arcate ad una altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;
- d) gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio;
- e) non devono essere occultate le grate di ferro battuto,

se esistenti;

f) le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purchè non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti. Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensione, colore e caratteri rigorosamente uniformi.

2. Centro storico.

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie affissionistiche:

A) Insegne.

In queste aree le insegne di esercizio sono ammesse con le seguenti limitazioni:

- le insegne devono di norma essere orizzontali;
- le insegne collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;
- è vietato collocare insegne su cancellate;
- le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate;
- le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purchè non sporgano dalla superficie del muro;
- per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui al precedente comma l lettera f);
- le insegne devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio. Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista. Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.
- Non sono ammesse insegne a bandiera o sovrapposte al paramento dell'edificio tranne che per le insegne delle farmacie e dei tabacchi.

B) Mostre e quadri luminosi.

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata né chiudendo arcate o vani di ingresso, né coprendo o chiudendo le finestre o grate, né adeguandola allo stile delle vetrine. Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo o altro materiale che coprano o alterino le strutture architettoniche

preesistenti. Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' parimenti vietata la installazione di quadri luminosi.

C) Tende pubblicitarie.

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm.50 dall'interno del filo dei marciapiedi. Devono inoltre essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici.

D) Teli e *trompe l'oeil*.

Nei casi di pubblicità da effettuare sui ponteggi di cantiere, collegati alla realizzazione di interventi edilizi legati alla ristrutturazione ed al restauro di palazzi storici, di palazzi con valore artistico e di edifici di civile abitazione ubicati in varie zone della città, quali supporti di natura temporanea per l'esposizione di particolari tipologie di manufatti pubblicitari denominati teli e *trompe l'oeil*, rappresentanti un intervento decorativo ed artistico in armonia con le caratteristiche architettoniche dell'edificio, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- nulla osta dei proprietari o conduttori delle porzioni di unità immobiliari retrostanti;
- nulla osta del titolare dell'impresa di costruzione;
- autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
- copia concessione o autorizzazione edilizia;
- progetto quotato degli impianti pubblicitari corredato di una relazione tecnica che descriva le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti da esporre a firma di un tecnico abilitato;
- dichiarazione dell'avvenuta collocazione dell'impianto pubblicitario in conformità al progetto presentato e, comunque, in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza dei ponteggi e dei cantieri (qualora gli impianti siano dotati di impianto di illuminazione è necessario produrre la certificazione di realizzazione secondo le normative vigenti);
- nulla osta, ove previsto, della Sovrintendenza regionale ai beni culturali ed ambientali;
- cronoprogramma delle lavorazioni previste.

L'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria di teli e *trompe l'oeil* è rinnovabile ogni sei mesi. La documentazione prodotta si intende validata qualora non sussistano modifiche al progetto originario; qualsiasi variazione deve essere comunicata e autorizzata dal Comune.

Art. 8. ZONA INTERMEDIA

Città consolidata non storica del centro urbano di Misilmeri e della frazione di Portella di Mare

Ferme restando le prescrizioni dell'art. 56 del Regolamento edilizio Comunale in relazione al divieto di apporre insegne su pali su suolo pubblico, in questa zona sono ammesse le tipologie previste dal presente piano, ad eccezione, di quelle riportate alle lettere r) ed s) dell'articolo 5 del presente Piano.

Le tipologie ammesse devono comunque rispettare le condizioni che seguono:

- a) Le insegne dei negozi o simili da collocarsi sui vani porta delle attività commerciali non potranno avere dimensioni maggiori di cm. 100 di altezza, per una lunghezza non superiore al doppio della larghezza del vano ingresso sottostante. Sono ammesse misure maggiori quando trattasi di insegne di aziende che al fine di creare una immagine aziendale unica sul territorio nazionale, hanno una tabella standard.
- b) Sono ammesse insegne pubblicitarie a bandiera purché le stesse siano collocate ad una altezza minima da terra di mt. 3,50 se aggettano su un marciapiede, o 4,5 se in quel punto la strada è priva di marciapiede.
- c) Nel caso in cui il marciapiede avesse una misura massima non superiore a cm. 150, le insegne a bandiera di cui sopra non possono avere una larghezza superiore ai cm. 150. Nelle zone in cui il marciapiede ha una larghezza inferiore a cm. 150 l'insegna, se collocata ad una altezza compresa fra mt. 4,50 e 3,50 può avere larghezza pari a quella del marciapiede. Se il marciapiede ha una dimensione superiore ai cm. 150, le insegne a bandiera possono avere larghezza massima pari a quella del marciapiede.
- d) Le tabelle a bandiera devono essere installate a muro.
- e) Davanti ad uno stesso edificio, potranno essere installati più pali su suolo privato purché siano collocati ad una distanza non inferiore a mt. 10,00 l'uno dall'altro.
- f) Per le frecce direzionali/orientamento (*preinsegne*) è vietata l'installazione di un unico e classico paletto di sostegno per frecce direzionali che si riferisca a una singola attività, per evitare il diffondersi dei molteplici paletti infissi al suolo. Dovrà aversi cura di installare le preinsegne (frecce) ad uno stesso sostegno che preveda una capienza massima di numero otto frecce per senso di marcia – ciò vale sia per gli impianti di utilità pubblica che di natura diversa e su tutto il territorio. I sostegni per il montaggio delle preinsegne suindicate dovranno essere distinti (*gli*

stessi possono anche essere montati vicino, a condizione che non intralcino il pubblico passaggio, nonché quello dei portatori di handicap) considerate le diverse finalità. Nel caso dovesse evidenziarsi la necessità di rendere promiscuo un impianto/sostegno/portale di natura commerciale, ciò sarà possibile solo se non dovesse esistere spazio sufficiente per l'installazione di un ulteriore sostegno o l'installazione dello stesso creerebbe condizioni di fastidio o pericolo alla incolumità del pubblico passaggio; in tale ipotesi, le preinsegne dovranno essere montate in modo ordinato e separate (vale a dire, nel dettaglio: le preinsegne di utilità pubblica dovranno essere montate dalla parte bassa del sostegno verso l'alto rispettando un'altezza dal suolo di almeno mt. 2,20 misurando dal bordo inferiore della prima preinsegna rispetto al suolo, mentre, quelle commerciali, nel senso inverso ed in parti uguali). L'installazione della struttura promiscua, potrà essere autorizzata dal comune con le procedure previste dal presente piano, nuovo rilascio o integrazione, ed in dovuta considerazione del contenuto contrattuale di eventuali convenzioni stipulate tra il Comune di Misilmeri e società abilitate, considerando prevalente il funzionamento amministrativo/tecnico deciso/descritto nella convenzione tra le parti; sarà necessario trascrivere nel formale provvedimento rilasciato, da parte degli uffici preposti/designati/stabiliti nella convenzione, che la struttura in questione assolve una "funzione promiscua" prevista dal presente piano. Per questo specifico settore della segnaletica direzionale commerciale, in un'ottica mirata all'ottimizzazione dell'ingombro del suolo pubblico, è da preferire, per quanto possibile, strutture rigide del tipo monopalo, le cui caratteristiche tecniche sono improntate alla stabilità, sicurezza e decoro urbano.

- g) Non sono ammesse tabelle a bandiere su balconi, balaustre o simili.
- h) Sono ammessi impianti affissionistici/pubblicitari di tutte le tipologie e formati, ad eccezione del formato mt. 6x3 bifacciale e del formato tridimensionale la cui superficie pubblicitaria complessiva sia superiore a mq. 24.
- i) Sono ammessi impianti affissionistici/pubblicitari montati sulle facciate dei fabbricati ad eccezione di quelli da installare su edifici di valore artistico e monumentale o di particolare pregio, con le

condizioni di sicurezza previsti dal presente piano e che obiettivamente non ledono il decoro degli ambienti circostanti;

- j) Non è ammessa la sosta di mezzi pubblicitari del tipo mobili a motore la cui portata sia pari o superiore a 25 quintali di portata, bensì il solo passaggio;
- k) Sono ammessi impianti affissionistici/pubblicitari montati a muro anche di sottoponti non ferroviari del formato massimo di mt. 6x3 a condizione che gli stessi siano montati parallelamente al senso di marcia, non abbiano una sporgenza maggiore di cm. 10 misurata dal muro retrostante allo spessore esterno del bordo/riquadro dell'impianto. Il dorso dell'impianto deve essere decoroso. E' possibile il montaggio di più cartelli contigui a condizione che gli stessi rispettino tutti la stessa altezza dal piano viario. In tale ipotesi, l'altezza misurata dalla banchina stradale al bordo inferiore del cartello non dovrà essere inferiore a cm. 70.
- l) Sui marciapiedi privati aperti al pubblico e nelle aree private adiacenti ad edifici di civile abitazione e visibili dalla pubblica via è consentita, fatti salvi i diritti di terzi, l'installazione di insegne bifacciali su palo se pertinenti agli esercizi commerciali presenti in dette aree, posti ad una distanza di mt. 5,00 tra loro, ad una distanza minima di mt. 3,00 dagli edifici e da confini tra privati, ad una distanza minima di mt. 5,00 dal punto di intersezione del prolungamento delle linee di confine in prossimità di curve ed incroci. Le suddette distanze vanno misurate dagli assi di simmetria verticale degli impianti. L'altezza massima degli impianti non deve essere superiore a mt. 4,00 l'insegna deve essere contenuta all'interno di una sagoma rettangolare di mt. 1,30 x 1,50 (b x h), l'altezza minima dalla base dell'insegna al piano di calpestio non deve essere inferiore a mt. 2,20. L'asse di simmetria verticale dell'insegna deve coincidere con l'asse di simmetria strutturale dell'impianto. In ogni caso detti impianti non devono presentare sporgenze su area pubblica.
- m) I cartelli devono essere collocati ad una altezza tale che il loro bordo inferiore si trovi ad almeno cm. 220 da terra; fanno eccezione i poster montati a muro anche sotto i ponti non ferroviari, la cui altezza minima del bordo inferiore della cornice rispetto al piano viario è di almeno cm. 70; analoga eccezione vale anche per gli standardi affissionistici/pubblicitari la cui plancia affissionistica

non sia nel complesso superiore a mq. 4 e siano in armonia con il decoro urbano riflesso dagli standard delle pubbliche affissioni esistenti, fermo tutte le altre condizioni previste.

- n) Nei casi di pubblicità da effettuare sui ponteggi di cantiere, collegati alla realizzazione di interventi edilizi legati alla ristrutturazione di edifici di civile abitazione ubicati in varie zone della città, quali supporti di natura temporanea per l'esposizione di particolari tipologie di manufatti pubblicitari denominati teli e *trompe l'oeil*, rappresentanti un intervento decorativo ed artistico in armonia con le caratteristiche architettoniche dell'edificio, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- nulla osta dei proprietari o conduttori delle porzioni di unità immobiliari retrostanti;
- nulla osta del titolare dell'impresa di costruzione;
- autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
- copia concessione o autorizzazione edilizia;
- progetto quotato degli impianti pubblicitari corredato di una relazione tecnica che descriva le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti da esporre a firma di un tecnico abilitato;
- dichiarazione dell'avvenuta collocazione dell'impianto pubblicitario in conformità al progetto presentato e, comunque, in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza dei ponteggi e dei cantieri (qualora gli impianti siano dotati di impianto di illuminazione è necessario produrre la certificazione di realizzazione secondo le normative vigenti);
- nulla osta, ove previsto, della Sovrintendenza regionale ai beni culturali ed ambientali;
- cronoprogramma delle lavorazioni previste.

L'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria di teli e *trompe l'oeil* è rinnovabile ogni sei mesi. La documentazione prodotta si intende validata qualora non sussistano modifiche al progetto originario; qualsiasi variazione deve essere comunicata e autorizzata dal Comune.

Art. 9. ZONA ESTERNA

Territorio compreso tra il bordo esterno del perimetro della zona intermedia e i confini del territorio comunale

In questa zona sono ammesse tutte le tipologie e categorie

di mezzi pubblicitari descritte in questo piano, ad eccezione, di quelle riportate alle lettere r) ed s) dell'articolo 5, e con l'unica condizione che non pregiudichino la normale percorribilità stradale e le strutture siano realizzate con materiali di prima qualità, siano saldamente installate al suolo in modo da resistere al proprio peso ed a alla forza del vento che su di esse potrebbe agire.

Per quanto concerne i mezzi pubblicitari mobili, è possibile l'esposizione del messaggio pubblicitario previa comunicazione all'ufficio affissioni del comune e regolarizzazione dell'imposta sulla pubblicità per il periodo temporaneo dichiarato, fermo il divieto di sosta per i veicoli a motore superiori a 25 q.li di portata.

Art. 10. AUTORIZZAZIONE

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari permanenti, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate, sia a carattere permanente che temporaneo anche se esenti da imposta, è soggetto alle disposizioni stabilite dall'Art. 53 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed è effettuato dal Comune;
2. Il SUAP, acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il termine di cui al punto precedente rimane sospeso nel caso in cui il SUAP inviti il richiedente, a mezzo comunicazione scritta, a produrre documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i 15 giorni successivi. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda si intende respinta.
4. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della polizia municipale nonché di altro personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.
5. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della presente autorizzazione e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.
6. L'installazione di cartelloni, frecce, pannelli stradali e mezzi similari, nel territorio comunale in forma temporanea o permanente, è subordinata al preventivo ottenimento dell'autorizzazione prevista dal presente articolo, da richiedersi con le modalità ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del presente Piano.
7. Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico artistico è vietato collocare cartelli ed altri mezzi

pubblicitari ai sensi dell'art.23 comma 3 D.lgs. 285/92.

8. Limitatamente alle strade statali e provinciali alla domanda dovrà sempre essere allegato il nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 11. RESPONSABILITÀ, VALIDITÀ, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità;

2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art.8 del regolamento;

3. Le autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari permanenti hanno validità di anni 5 e alla loro scadenza devono essere rinnovati;

4. L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile;

5. L'autorizzazione decadrà quando:

- a) non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata;
- b) non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 180 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati;
- c) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione;
- d) l'autorizzazione non venga ritirata entro 30 giorni dal termine previsto per il rilascio;
- e) l'Amministrazione lo ritenga necessario per il verificarsi di situazioni ritenute ostative o pregiudizievoli dei diritti di terzi e per interessi generali pubblici, urbanistici per come previsto da leggi e regolamenti vigenti;
- f) non viene corrisposto annualmente il canone previsto.

Art. 12. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 10, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale diretta al SUAP competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione sulla attività da autorizzare o da svolgere;

b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della

pubblicità;

c) ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Alla domanda devono essere allegati:

a. n° 3 copie di progetto, in scala 1:50 o 1:100, a firma di un tecnico iscritto al relativo albo/ordine professionale composto da:

1. elaborati grafici comprendenti stralcio del PRG, con indicato il sito interessato e la tavola di riferimento; prospetto dell'immobile con inseriti gli impianti pubblicitari; sezione trasversale, in prossimità del vano, riportante lo spessore dell'impianto pubblicitario;

2. documentazione fotografica inerente il luogo ove il mezzo pubblicitario verrà collocato;

3. relazione tecnica illustrativa circa la tipologia, la struttura dell'impianto, l'eventuale sistema di illuminazione, la conformità al Regolamento edilizio, le caratteristiche tecniche relative ai colori;

4. nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici il progetto deve contenere la dichiarazione di conformità alla normativa vigente, resa da un Tecnico Abilitato;

5. planimetria del luogo, in scala 1:500, solo nei casi di insegne su palo in proprietà privata, evidenziando la distanza, qualora ricadenti in un raggio di almeno 50 m, dalle:

- intersezioni stradali;
- limite di carreggiata;
- segnaletica stradale;
- impianti semaforici;
- altre insegne su palo;

b. dichiarazione che attesti che il manufatto che intende installare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità (comma 3 art. 53 del regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e la conformità alle disposizioni di legge vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della circolazione di veicoli e persone e della salute umana, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

c. documentazione riguardante l'osservanza di eventuali norme specifiche inerenti la realizzazione e posa in opera degli impianti e l'adempimento degli obblighi previsti dalle suddette norme (art. 49 D.P.R.

16.12.1992 n° 495);

d. consenso dell'Ente Competente se l'impianto è posto in ambito od in prossimità di beni paesaggistici di cui all'Art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 16.01.2004);

e. nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;

f. nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità;

4. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.

5. Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al concessionario del servizio o all'ufficio tributi in caso di gestione diretta ai fini del controllo dei tributi relativi.

6. Per quanto non previsto al presente Piano può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

Art. 13. NON NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art.10 del presente Piano ma è comunque obbligatoria la comunicazione all'amministrazione per il relativo pagamento:

- a) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
- b) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;
- c) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;
- d) pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili delle dimensioni massime di mq. 0,25 da calcolarsi sulle pareti o ponteggi dell'immobile stesso;
- e) pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;
- f) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;
- g) pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;
- h) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali;
- i) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al

pubblico;

l) pubblicità in forma ambulante;

m) pubblicità sonora nelle forme previste.

Art. 14. PROGRAMMAZIONE DELLA PUBBLICITÀ PERMANENTE

1. Le autorizzazioni per l'installazione di pubblicità esterna permanente possono essere rilasciate fino al raggiungimento di una superficie totale di 500 metri quadrati. Sono escluse dal computo le superfici relative:

- a) alle insegne di esercizio ed impianti assimilati;
- b) agli impianti pubblicitari di servizio di cui all'art. 51, comma 8, D.P.R. 495/92;
- c) ai mezzi di comunicazione e d'informazione culturale, turistica ed istituzionale e di pubblica utilità;
- d) ai cartelli segnalanti la sponsorizzazione della realizzazione delle opere pubbliche o della manutenzione delle aree verdi.

Art. 15. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLE AUTORIZZAZIONI E VALIDITÀ DELLE STESSE

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle insegne, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari da installare e delle loro strutture di sostegno;
- b) Effettuare tutti gli interventi di sicurezza necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) Provvedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto della installazione o di motivata, valida, legittima richiesta del Comune;
- e) In caso di danno a persone e/o a cose, sia per impianti localizzati su suolo pubblico che per impianti localizzati su suolo privato, i responsabili sono esclusivamente i concessionari degli impianti stessi.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R.n. 495/1992 e sue successive modificazioni.

3. La richiesta di rinnovo delle autorizzazioni è avanzata con semplice richiesta, a condizione che non siano cambiate le condizioni iniziali di sicurezza, tecniche strutturali degli impianti interessati, e sia stata prestata manutenzione; Nell'ipotesi fossero intervenuti

cambiamenti delle condizioni strutturali iniziali e previsti dal progetto agli atti del Comune, bisogna osservare la medesima procedura della fase della prima autorizzazione. L'avvenuta installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati con l'approvazione del presente piano deve essere resa nota all'Amministrazione Comunale attraverso l'invio di opportuna comunicazione.

4. L'autorizzazione può essere annullata per:

a) motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto; l'impianto in questione, può essere, in alternativa alla rimozione, delocalizzato in altra zona del territorio su richiesta della ditta titolare dell'autorizzazione e sempreché vi siano le condizioni di

sicurezza e viabilità necessarie (la formula "delocalizzazione", se richiesta dalla ditta titolare, ferme le accertate condizioni di sicurezza, è prevalente sulla formula "rimozione"). L'eventuale delocalizzazione avrà priorità su eventuale richiesta ex novo che nel mentre potesse pervenire all'ente da altra ditta abilitata.

b) Inadempimento degli obblighi prescritti al titolare dell'autorizzazione;

c) Rinuncia espressa da parte del titolare dell'autorizzazione, con documentazione probante la rimozione del manufatto e riconsegna del titolo in originale.

d) Mancato pagamento dell'imposta dei diritti nei termini e modalità previste dal d.lgs. 507/93.

ALLEGATO "C" TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E
INDIVIDUAZIONE QUANTITATIVA IMPIANTI
PUBBLICHE AFFISSIONI

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

A. Gli impianti affissionistici possono essere:

- 1) Stendardi su pali (monofacciali o bifacciali) destinati all'affissione di manifesti da 1, 2, 3, 4, 6, 8 fogli formato cm.70x100 cadauno;
- 2) Lamiere murali con cornici metalliche destinate all'affissione di manifesti da 1, 2, 3, 4, 6, 8 fogli formato cm.70x100 cadauno;
- 3) Impianti metallici su pali ed a muro per l'affissione di manifesti di formato fino a mt. 6x3;
- 4) Impianti metallici su pali tridimensionali nelle misura consentite dal piano.
- 5) Superfici assimilabili e/o previste/assemblate agli stendardi per pubbliche affissioni da destinare agli avvisi di necrologi.
- 6) Altri spazi ritenuti idonei come Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Tutti gli impianti affissionistici per pubbliche affissioni e per affissioni dirette di natura commerciale previsti dal presente piano, dovranno essere realizzati con materiali di prima qualità e le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Questi impianti possono essere installati su tutto il territorio comunale, nel rispetto di ogni specifica zona individuata e prevista dal presente piano ed altresì in ossequio alle superfici globalmente consentite per specifico settore (pubbliche affissioni e affissioni dirette).

INDIVIDUAZIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPIANTI
COMPRESI NEL PIANO GENERALE
(tipologia e categoria di impianti rientranti nella dotazione
ammissibile)

Premesso che la superficie minima di legge per la pubblicità è fissata in 12,00 mq. per ogni mille abitanti (art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93), la superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 29.102 unità registrata al 31.12.2014 non può essere inferiore a mq. 349,22.

Per il Comune di Misilmeri si fissa una superficie complessiva di impianti comunali da destinare al Servizio delle Pubbliche Affissioni pari a mq. 350 così ripartita:

1. Superficie per affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale o comunque privi di rilevanza

economica: mq.70 (formati vari), corrispondenti al 20% della superficie complessiva delle pubbliche affissioni.

2. Superficie per affissione di manifesti di natura commerciale: mq 175, corrispondente al 50% della superficie complessiva delle pubbliche affissioni. Si tratta di impianti già esistenti o da installare ex novo in formati vari, secondo l'allegato C.
3. Impianti di proprietà privata in aree o spazi pubblici per pubblicità/affissioni dirette: mq. 105 (formati vari) corrispondente al 30% della superficie complessiva delle pubbliche affissioni.

La dotazione ammissibile prevista dal presente piano generale per impianti di proprietà privata in aree e spazi pubblici per affissioni dirette (mq. 105), all'occorrenza, potrà essere modificata dall'Amministrazione Comunale, mediante apposita delibera di giunta municipale, anche su proposta del funzionario dell'ufficio tributi o del concessionario del servizio pubbliche affissioni e pubblicità se il servizio è esternalizzato.

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI NON
COMPRESI NELLA DOTAZIONE DELLE SUPERFICI
AMMISSIBILI DEL PIANO GENERALE

1. Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente Piano, ma trovano in esso la loro disciplina per tutti gli altri aspetti che dovranno essere assolutamente rispettati:

a) Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.

b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità; inoltre quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) Gli impianti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) Gli impianti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) Gli impianti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo;
- f) Gli impianti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- g) Gli eventuali ulteriori impianti destinati alle affissioni di avvisi funebri ed installati dal Comune e/o suo Concessionario se il servizio Affissioni e Pubblicità è esternalizzato. Le strutture da dedicare a questo tipo di affissioni, per quanto possibile, dovranno essere sistemate sugli standard delle pubbliche affissioni già esistenti e su quelli che andranno a potenziamento futuro del servizio in questione, evitando, per quanto possibile, di installare al suolo ulteriori strutture per uno stesso fine di pubblica utilità, nel rispetto dei principi che hanno generato il presente piano.
- h) Le insegne di esercizio, le targhe e simili;
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento;
- j) La pubblicità temporanea: si intende impianto pubblicitario temporaneo, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità, mentre si considera impianto pubblicitario permanente il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera abbia carattere di oggettiva stabilità.
- k) Portali per frecce direzionali (preinsegne), sia di natura pubblica che commerciale, con capacità espositiva non inferiore a sei e non superiore a otto frecce per impianto/portale e per senso di marcia. Tutti i segnali turistici e di territorio.
- l) tende e relative scritte pubblicitarie, vetrofanie;
- m) pubblicità sui veicoli e altri mezzi mobili consentiti dal presente piano;
- n) pensiline, paline fermata mezzi pubblici ed altri mezzi di arredo urbano, anche disciplinati da una convenzione tra le parti;
- o) Telai metallici montati su impalcature edili regolarmente autorizzate dal Comune per l'occupazione del suolo pubblico, per il successivo montaggio di tele pubblicitarie e per periodi considerati temporanei che non eccedano, in ogni caso, il periodo di occupazione suolo pubblico dell'impalcatura. Telai metallici autorizzati su proprietà privata.
- p) Scritte o disegni su intonaco.
- b)

ALLEGATO "D"-UBICAZIONE IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI

1) Misilmeri-Zona Storica

Ubicazione degli impianti di pubbliche affissioni

Localizzazione	Tipologia	n° impianti	dimensioni	mq impianto	T o t a l e m q
Piazza A. Di Pisa - Marciapiede biforcazione su via Roma prospiciente il numero civico 32	parapedonale	4	1,10x0,70	0,77	3,08
Piazza Cosmo Guastella-Marciapiede innesto dir. Via Roma (direzione via Cialdini)	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4,62
Piazza Cosmo Guastella-Marciapiede innesto dir. Via Roma (direzione via Zeno)	parapedonale	8	1,10x0,70	0,77	6,16
Piazza Comitato 1860-C.so 4 Aprile	parapedonale	5	1,10x0,70	0,77	3,85

2) Misilmeri-Zona intermedia

Localizzazione	Tipologia	n° impianti	dimensioni	mq impianto	T o t a l e m
-----------------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Viale Europa-muro prospiciente Piazzale Nassiryia	Tabella murale	20	0,70x1,00	0,70	q 1 4 , 0 0
Piazzale Nassiryia-marciapiede ingresso in corrispondenza del monumento alla memoria ai caduti	parapedonale	8	1,10x0,70	0,77	6 , 1 6
Viale Europa-angolo via Pietro Scozzari (lato Scuola Cosmo Guastella)	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4 , 6 2
Viale Europa-angolo via Pietro Scozzari (lato Scuola Bonanno)	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4 , 6 2
Viale Europa-muro ad angolo con via Palmerino	Tabella murale	28	0,70x1,00	0,70	1 9 , 6 0
Viale Europa-marciapiede di innesto via Orazio in direzione Palermo	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4 , 6 2
Viale Europa-marciapiede ingresso SUD Mercato ortofrutticolo	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4 , 6 2
Viale Europa-marciapiede ingresso SUD Mercato ortofrutticolo	Cartina Urbana	1	3,00x2,00	6,00	6 , 0 0

Via Longo-Muro di fronte Ufficio Postale	Tabella murale	12	0,70x1,00	0,70	8,40
Via Generale Sucato-Muro scuola Traina	Tabella murale	12	0,70x1,00	0,70	8,40
Via Roma-Muro angolo via Papa Giovanni XXIII	Tabella murale	20	0,70x1,00	0,70	14,00
Via Roma-angolo via San Giuseppe	parapedonale	4	1,10x0,70	0,77	3,08
C.so Vittorio Emanuele-Ingresso paese lato Bolognetta su ringhiera di fronte all'innesto della ex S.P. 126	Tabella murale	12	0,70x1,00	0,70	8,40
C.so Vittorio Emanuele-villetta spartitraffico in prossimità del civico 525	Cartina Urbana	1	3,00x2,00	6,00	6,00
C.so G. Scarpello-Muro di fronte piazza Rocco Chinnici	Tabella murale	12	0,70x1,00	0,70	8,40
Via Carso-Piazzetta angolo via Gorizia	Stendardo bifacciale	4	1,00x1,40	1,40	11,20

Via Roma-Piazzetta angolo via Piccinino	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4 , 6 2
Via Papa Giovanni XXIII-piazzetta angolo via Tiziano	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4 , 6 2
Via Papa Giovanni XXIII-piazzetta angolo via Tiziano	Stendardo bifacciale	2	1,00x1,40	1,40	5 , 6 0
Piazzetta San Giusto	Cartina Urbana	1	3,00x2,00	6,00	6 , 0 0
Via Fra Girolamo Marfisi	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4 , 6 2
Portella di Mare-Piazzetta via Nazionale angolo via Eleuterio	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4 , 6 2
Portella di Mare-Piazzetta via Nazionale angolo via Eleuterio	Cartina Urbana	1	3,00x2,00	6,00	6 , 0 0
Portella di Mare-Spartitraffico pedonale via Nazionale angolo via Eleuterio	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4 , 6 2

Portella di Mare-piazzetta Chiesa di Portella di Mare estremità nord	parapedonale	3	1,10x0,70	0,77	2 , 3 1
Portella di Mare-Piazzetta via Nazionale angolo via Ventimiglia	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4 , 6 2
Portella di Mare-via Nazionale angolo via Padri Vocazionali	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	3 , 0 8
Portella di Mare-Piazzetta via Nazionale angolo via Alongi	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4 , 6 2
Portella di Mare-Piazzetta via Nazionale angolo via Alongi	Stendardo bifacciale	6	1,00x1,40	1,40	1 6 , 8 0
Portella di Mare-Piazzetta via Nazionale di fronte numero civico 160	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4 , 6 2
3) Misilmeri-Zona esterna					
Localizzazione	Tipologia	n° impianti	dimensioni	mq impianto	T o t a l e m q
Via Crispino Vicari	Stendardo bifacciale	4	1,00x1,40	1,40	1 1

						2 0
Via Crispino Vicari	parapedonale	6	1,10x0,70	0,77	4	6 2
Via Crispino Vicari (su ringhiera campo sportivo)	Tabella murale	12	0,70x1,00	0,70	8	4 0
Parcheeggio campo sportivo Piano Stoppa-ringhiera	Impianto bifacciale	2	6,00x3,00	18,00	7	2 0 0
Via della Zagara	Stendardo bifacciale	6	1,00x1,40	1,40	1	6 8 0
Via del Fico d'india	Stendardo bifacciale	6	1,00x1,40	1,40	1	6 8 0

Superficie totale affissioni pubbliche 350 mq

Ubicazione degli impianti di pubbliche affissioni temporanee

Localizzazione	Tipologia	n° impianti	dimensioni	mq impianto	T o t a l e m
-----------------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--

Piazza A. Di Pisa - Marciapiede biforcazione su via Roma prospiciente il numero civico 32	Stendardo bifacciale (elettorale)	5	1,00x1,50	1,50	q 1 5 , 0 0
Piazza Fontana nuova-Marciapiede innesto dir. Via Roma prospiciente il n° civico 232	Stendardo bifacciale (elettorale)	5	1,00x1,50	1,50	1 5 , 0 0
Corso 4 Aprile-in prossimità del n° civico 58	Stendardo bifacciale (elettorale)	5	1,00x1,50	1,50	1 5 , 0 0
Portella di Mare-Piazzetta via Nazionale angolo via Eleuterio	Stendardo bifacciale (elettorale)	5	1,00x1,50	1,50	1 5 , 0 0



